

NORMATIVE

Responsabilità civile del datore di lavoro: R.C.T.

di Stefania Laudano

Con questo articolo vogliamo continuare ad analizzare l'aspetto di responsabilità che investe il mondo dell'azienda e le persone che lavorano al suo interno, per poter ancora una volta sottolineare l'importanza e la necessità che un attento imprenditore valuti una seria copertura assicurativa.

Il concetto di responsabilità civile ha come fondamento l'addebito delle conseguenze patrimoniali di un fatto illecito a carico della persona che lo ha commesso o dell'imprenditore o della società alla quale tali conseguenze sono attribuite dalla legge.

L'evento dannoso può talvolta essere così grave da far sorgere la responsabilità penale ancor prima della responsabilità civile in quanto l'azione lesiva oggetto del danno è valutata come un'offesa ai principi di convivenza, quindi non basta a sanzionarla il risarcimento del danno, ma è necessaria, a seconda del fatto, o un'ammenda o la privazione della libertà personale del colpevole.

Parlando di responsabilità bisogna distinguere la responsabilità contrattuale dalla responsabilità extra-contrattuale.

Cosa si intende per responsabilità extracontrattuale?

La libertà di ognuno incontra dei limiti nella necessità di conformare, in qualsiasi momento, il proprio agire a norme specifiche in modo tale da non danneggiare il prossimo. E' questo il fondamento della responsabilità civile extra-contrattuale in base alla quale colui che ha provocato il danno è tenuto alla riparazione, indipendentemente da vincoli od obblighi nei confronti del danneggiato, in quanto il risarcimento è imposto dallo stesso ordinamento per tutelare la collettività.

La responsabilità extracontrattuale sorge nel momento in cui viene leso il diritto di un terzo indipendentemente dai rapporti intercorrenti con tale persona.

Cosa si intende per responsabilità contrattuale? Il concetto di responsabilità contrattuale si basa sul rispetto puntuale degli obblighi assunti: chi sottoscrive un contratto è tenuto ad adempierlo, e il suo mancato rispetto consente alla parte creditrice di promuovere azioni giudiziali per ottenerne l'esecuzione oltre al risarcimento del danno patito per la mancanza o l'inesatta esecuzione della prestazione.

Quali caratteri distingue la responsabilità contrattuale dalla responsabilità extracontrattuale?

- l'onere della prova: nell'ambito contrattuale esiste una presunzione di responsabilità a carico dell'inadempiente; nell'illecito extracontrattuale incombe invece al danneggiato, salvo casi particolari, provare il proprio diritto al risarcimento del danno subito;
- i termini di prescrizione: la prescrizione normale per l'illecito extracontrattuale matura in cinque anni; la prescrizione dell'illecito contrattuale ha di norma, salvo casi particolari, tempi ben più lunghi.

La norma fondamentale in tema di responsabilità extracontrattuale è costituito dall'art. 2043

del Codice Civile:

"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

FATTO DOLOSO

Comportamento di colui che intenzionalmente ha operato per arrecare danno ad altri.

FATTO COLPOSO

Comportamento di colui che ha agito senza l'intenzione di arrecare danno ad altri ma ha agito con:

- negligenza (senza cura ed attenzione richieste per evitare possibili danni);
- imprudenza;
- imperizia (mancato possesso di conoscenze tecniche ed abilità mansionali richieste per l'esecuzione di particolari lavori);
- ignoranza (mancanza di conoscenze fondamentali nell'attività esplicata).

Quali situazioni giustificano ed esonerano dalla responsabilità?

- non è responsabile colui che cagiona il danno per legittima difesa (art. 2044 C.C.) di sé o di altri;
- chi ha compiuto il fatto dannoso spinto dalla necessità (art. 2045 C.C.) di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui causato né era evitabile (al danneggiato è dovuta un'indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice);
- chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui ha commesso il fatto dannoso (art. 2046 C.C.);
- in caso di eventi non prevedibili e non ovviabili con la normale diligenza.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza l'onere della prova ricade solitamente sul danneggiato infatti l'art. 2697 C.C. al 1° comma afferma "...chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento...."

Questo fondamento è sempre valido?

No.

Chiunque cagioni danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adottati, è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee da evitare il danno stesso. In questo caso particolare gli obblighi inerenti alla normale diligenza sarebbero insufficienti data la natura pericolosa dell'attività.

I titolari di un'azienda e coloro che vi collaborano sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro operai ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza : la liberazione dalla responsabilità si verifica solo se si prova di non aver potuto impedire il fatto. Ancora, i titolari di un'azienda e coloro che lavorano su commessa per loro sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro operai nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Dopo questa trattazione possiamo capire che la fonte di responsabilità per un'impresa, e quindi per l'imprenditore, è rappresentata da tutte le circostanze che portano i suoi uomini, i suoi mezzi e i suoi strumenti a contatto con terzi o beni di terzi estranei all'organizzazione stessa, potendo provocare in occasione di questi contatti lesioni corporali o danneggiamenti materiali non voluti a terzi.

Nasce da ciò l'esigenza per l'imprenditore di studiare, con attenzione, una seria ed ampia copertura assicurativa per la sua azienda in modo tale da evitare di trovarsi coinvolto in fatti non commessi in prima persona ma di cui si trova ad essere responsabile per il fatto di rappresentare giuridicamente la sua impresa, e quindi tutto ciò che ruota attorno ad essa.

Quali sono i casi più frequenti di R.C.T. in cui si trovano coinvolti i manutentori

degli impianti idrofognari?

- ribaltamento di un automezzo con conseguenti danni all'ambiente circostante
- danni al luogo in cui viene effettuato il lavoro
- danni alle persone estranee all'azienda provocati casualmente durante lo svolgimento dell'attività
- intasamento al traffico per interventi effettuati all'interno di un centro abitato